

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n. 24 del 8.8.2001, sulla disciplina dell'intervento pubblico nel settore abitativo, pubblicata sul B.U.R. della regione Emilia-Romagna il 9.8.2001 ed entrata quindi in vigore il 24.8.2001, che disciplina in maniera organica il sistema regionale dell'intervento pubblico in tale materia;

Visto che dalla data dell'entrata in vigore di tale legge, cioè dal 24.8.2001, gli I.A.C.P. si sono trasformati in enti pubblici economici, denominati A.C.E.R., "Azienda Casa Emilia-Romagna";

- che è stato altresì previsto con la suddetta L.R. che la proprietà degli immobili di edilizia pubblica residenziale (E.R.P.) sia trasferita ai comuni competenti per territorio;

- che con chiarimento del 20.12.2004 la "Conferenza degli Enti- A.C.E.R." ha affrontato le tematiche relative al detto passaggio in capo agli A.C.E.R. della gestione immobiliare e della relativa fornitura di servizi tecnici-amministrativi per detti alloggi;

Vista la richiesta in data 20.02.2003, prot. n. 1199 dell'A.C.E.R. della Provincia di Rimini, per la stipulazione della convenzione in oggetto;

Visto che, al fine della previsione del conferimento in gestione non solo degli immobili che sono attualmente in procinto di essere trasferiti in proprietà al Comune di Cattolica, ma anche di quelli già di proprietà comunale "ab origine" lo schema di convenzione prevede le relative modalità operative, ove sia raggiunta la comune volontà da ambo le parti, mediante semplice successiva redazione di verbale di consegna in contraddittorio;

- che, inoltre, l'A.C.E.R., a norma di convenzione, si impegna ad assistere il Comune nella formazione di programmi e nella scelta dei canali di finanziamento pubblico, anche per le nuove abitazioni da realizzare in Cattolica in futuro;

- che, infatti, la stipulazione della convenzione è necessaria per la presa in gestione da parte dell'A.C.E.R., degli immobili di E.R.P., sia già di proprietà comunale sia trasferiti;

Ritenuto per quanto sopra di inserire in convenzione all'art. 4, all'ultimo comma la frase "le parti si impegnano a prevedere dal 2005 un meccanismo di accantonamento delle somme per nuovi interventi di edilizia abitativa";

- che l'art. 49 della L.R. 8.8.2001, n. 24, prevede che per il periodo minimo di anni quattro dalla data di entrata in vigore della stessa Legge 24/2001, cioè fino al 24.08.2005, l'A.C.E.R. della Provincia di Rimini mantenga la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica destinati ad essere trasferiti in proprietà ai Comuni nel cui territorio sono ubicati;

Considerato che a fronte della normativa predetta è necessario definire la convenzione per la gestione degli immobili E.R.P. di proprietà comunale nel testo trasmesso dall'A.C.E.R.;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2002, n. 391 "Determinazione di massimali dei costi di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) ex art. 4, comma 3, lett c) della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, sono stati approvati i capitolati prestazionali, che costituiscono gli elementi minimi di base obbligatori per la gestione, suddivisi per blocchi di attività, condizioni e risultati, capitolati risultanti dall'allegato A di detta

delibera;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'A.C.E.R. per la gestione degli immobili ERP di proprietà comunale, allegato sub "A" al presente atto;

Con voti palesi unanimi,

#### D E L I B E R A

1 - di conferire all'A.C.E.R. della Provincia di Rimini la gestione degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale, per il periodo di anni 5, a decorrere dalla data che sarà stabilita di comune accordo tra le parti;

2 - di approvare, di conseguenza, lo schema di convenzione da stipulare con l'A.C.E.R. della Provincia di Rimini, allegato "A" al presente atto, nonché sua parte integrante e sostanziale, con aggiunta all'art.4, ultimo comma, del seguente periodo: "le parti si impegnano a prevedere dal 2005 un meccanismo di accantonamento delle somme per nuovi interventi di edilizia abitativa";;

3 - di autorizzare il Dirigente del Settore Politiche Sociali dott. Giancarlo Leardini a stipulare in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale la convenzione di cui al punto 1);

4 - di dare atto che i costi derivanti dall'affidamento all'A.C.E.R. della gestione del patrimonio E.R.P. comunale (art. 7 della convenzione) saranno finanziati mediante trattenuta operata direttamente dall'A.C.E.R. sui canoni di locazione riscossi e che, pertanto, per il Comune non vi saranno costi aggiuntivi;

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

#### D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

